

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.P.S.C.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 32/CGF  
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 Ottobre 2007, ha adottato la seguente decisione:

**Collegio composto dai Signori:**

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Moscati Prof. Enrico – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1. RICORSO DELLA PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 6.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA PAGANESE/PADOVA DEL 7.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 44/C del 9.10.2007)

La C.G.F. dà atto della rinuncia della Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (Salerno) e dichiara estinto il procedimento.

Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2. RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’AMMENDA DI EURO 4.500,00 ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GHOMSI ANTONIO, SEGUITO GARA JUVE STABIA/CROTONE DEL 7.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 44/C del 9.10.2007)

La C.G.F. prende atto della rinuncia al reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 4.500,00 inflitta alla società S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli); respinge il reclamo per la parte relativa alla squalifica per 4 gare effettive al calciatore Ghomsi Antonio.

Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 3. RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI EURO 2.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DEL 21.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)

4. **RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. FINO A TUTTO IL 6.11.2007 INFLITTA AL SIG. DONNARUMMA CARMINE, SEGUITO GARA VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DEL 21.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)
5. **RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ROSAMILIA GIOVANNI SEGUITO GARA VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DEL 21.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)

Preliminarmente la Corte di Giustizia Federale ritiene di dover separare il reclamo presentato dalla Vigor Lamezia S.r.l. di Lamezia Terme (Cosenza) in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente:

- respinge il reclamo come sopra proposto dalla Vigor Lamezia S.r.l. nella parte relativa all'obbligo di disputa di una gara effettiva a porte chiuse e dell'ammenda di € 2.5000,00;
- respinge il reclamo come sopra proposto dalla Vigor Lamezia S.r.l. nella parte relativa alla sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto il 6.11.2007 inflitta al Sig. Donnarumma Carmine;
- accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dalla Vigor Lamezia S.r.l. nella parte relativa alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore Rosamilia Giovanni riducendola a 3 giornate effettive di gara.

Dispone l'incameramento delle tasse relative ai reclami nn. 3) e 4); ordina la restituzione di quella relativa al reclamo n. 5).

6. **RICORSO DELL'A.S. VARESE CALCIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA VARESE/SASSARI TORRES DEL 21.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Varese Calcio 1910 di Varese e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

-----

**Publicato in Roma il 30 Ottobre 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete